



ORIGINALE

Deliberazione n. 5
in data 15-03-2018

COMUNE DI PAESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DELLA SETTIMA VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N.11

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 20:45, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così composto:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	Presente	10.	GIROTTA PAOLO	Presente
2.	PIVATO GIANFRANCO	Presente	11.	ROBERTO MICHELANGELO	Presente
3.	VENDRAMIN CORRADO	Presente	12.	MARTINELLI MAURO	Presente
4.	GIROTTA LUCA	Presente	13.	VENDRAMIN VALENTINA	Presente
5.	D'ALESSI NICOLA	Presente	14.	FOFFANI ANNA	Presente
6.	PAVAN PIERGIORGIO	Presente	15.	LORENZETTO ROSELLA	Assente
7.	PICCOLOTTO VIGILIO	Presente	16.	CATTAROZZI GIOVANNI	Presente
8.	MANERA ALESSANDRO	Assente	17.	TOSELLO LORIS	Assente
9.	CARRARO GIORGIO FABIO	Presente			

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Essendo presenti n. 14 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D'Alessi.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani.

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:

- Giroto Paolo
- Foffani Anna
- Cattarozzi Giovanni

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente

- De Marchi Martino P
- Severin Maurizio P
- Uberti Katia A

Presente/Assente

- Morao Federica A
- Silvello Camillo P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modificazioni, prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il Piano regolatore comunale, che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del territorio (PAT), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (PI);
- il Comune di Paese è dotato del Piano regolatore comunale, così composto:
 - o Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 3 settembre 2007, approvato in Conferenza di servizi riunita presso gli uffici della Direzione urbanistica della Regione Veneto in data 22 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11/2004 – approvazione ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 10 febbraio 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 3 marzo 2009 – divenuto efficace il 19 marzo 2009;
 - o secondo Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione consiliare n. 48 in data 8 ottobre 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 23 dicembre 2015, divenuto efficace il 31 gennaio 2016;
 - o con deliberazione consiliare n. 8 in data 31 marzo 2016, sono stati rettificati i seguenti elaborati del predetto secondo Piano degli interventi: 1c, 1d, 2c, 2d1, 2e, 7 ed E, essendo stata riscontrata la presenza negli stessi di refusi/imprecisioni;
 - o al secondo Piano degli interventi, sono state apportate varianti puntuali;

VISTO l'art. 18 “*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi*” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale “*Il sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.*”;
- il comma 2, ai sensi del quale “*Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.*”;
- il comma 8, il quale stabilisce che “*Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.*”;

ATTESO che il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 prevede che dell'avvenuto deposito della variante sia data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

PRESO ATTO che:

- il comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 prevede che : *l'obbligo di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.*
- il comma 1-bis della medesima Legge prevede inoltre che *gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

RITENUTO pertanto di considerare assolto l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, con la pubblicazione esclusivamente sull'albo pretorio on line del Comune di Paese, come peraltro precisato dalla Regione Veneto, Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, Gruppo di Coordinamento Tecnico – Giuridico, in un parere pubblicato in data 4.03.2016 in www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus, all'interno del quale la stessa Regione del Veneto precisa che: *“Ne risulta che con queste disposizioni il rapporto fra pubblicazione cartacea e pubblicazione online è stato di fatto ribaltato, affidando alla pubblicità cartacea la funzione meramente integrativa di aumentare la diffusione delle informazioni amministrative”*;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto: *Art. 18, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Documento del Sindaco" inerente Varianti al secondo Piano degli interventi. Illustrazione*;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto: *Priorità delle scelte di pianificazioni da attuare mediante le Varianti nn. 7 e 8 al secondo Piano degli interventi*;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto: *Indirizzi per la redazione della settima Variante al secondo Piano degli interventi*;

VISTA la variante n. 7 al secondo Piano degli interventi, redatta dall'ing. Riccardo Vianello, dirigente dell'area gestione del territorio, incaricato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 21 febbraio 2018, composta dai seguenti elaborati:

- A – Relazione programmatica;
- B – Norme Tecniche Operative;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale;

DATO ATTO che la variante, di carattere meramente normativo, è conforme ai contenuti riportati nel Documento del Sindaco esposto nella seduta di Consiglio comunale n. 1 del 19 febbraio 2018;

VISTO l'art. 5 *“Concertazione e partecipazione”* della legge regionale n. 11/2004, nonché l'art. 18, comma 2, della legge stessa, ai sensi del quale l'adozione del PI è preceduta da forme di consultazione, partecipazione e concertazione con i soggetti di cui alla norma stessa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha posto in essere un percorso di partecipazione e concertazione sulla proposta di variante, predisposta conformemente agli indirizzi ed obiettivi definiti nel Documento proposto dal Sindaco ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, mediante la convocazione di un incontro, il 28 febbraio 2018, presso la sala Urbana del Comune, al quale sono stati invitati i comuni Contermine, la Provincia di Treviso ed il Consorzio di bacino Priula;

ATTESO, pertanto, secondo quanto indicato nel verbale di concertazione del 28 febbraio 2018 rubricato al protocollo comunale al n. 6230, che in tale sede non sono pervenuti contributi e /o valutazioni, che abbiano comportato la necessità di apportare modifiche agli elaborati della proposta di Piano, che vengono sottoposti alla presente adozione;

VISTE:

- l'asseverazione della non necessità della valutazione idraulica in ordine alla variante, prodotta, in base all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009, dal progettista della variante stessa ing. Riccardo Vianello;
- l'asseverazione della non necessità della valutazione sismica in ordine alla variante, prodotta, in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1572 del 3 settembre 2013, dal progettista della variante stessa ing. Riccardo Vianello;

DATO ATTO che:

- tali asseverazioni sono state trasmesse all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio (Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso - ex Genio Civile) mediante trasmissione di copia cartacea registrata al protocollo comunale al n. 6193 del 05 marzo 2018 e consegnata in data 06 marzo 2018 alla sede dell'Unità organizzativa Genio Civile Treviso;

VISTI:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP – adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25/66/01/2008 del 30 giugno 2008 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 39 dell'11 maggio 2010;
- il Piano di assetto del territorio – PAT – di questo Comune;

RILEVATO che la variante al PI risulta redatta nel rispetto delle previsioni introdotte dal piano di livello sovraordinato – PTCP, ed altresì in coerenza con le previsioni del PAT;

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004;
- della Legge 18 giugno 2009, n. 69, l'art. 32 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l'art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:
“2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;
“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;

- l'art. 36 “*Astensione obbligatoria*” del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

(*)

PROCEDUTOSI alla votazione, in forma palese per alzata di mano, sulla variante, con il seguente risultato:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 10	
Voti favorevoli	n. 10	
Voti contrari	n. //	
Astenuti	n. 4	(Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Cattarozzi Giovanni)

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 8, della legge regionale n. 11/2004, la variante n. 7 al secondo Piano degli interventi per modifiche normative alle NTO, redatta dall'ing. Riccardo Vianello, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione programmatica;
 - Norme Tecniche Operative;
 - Banca dati alfanumerica e vettoriale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 8, della legge regionale n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione la variante è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, come in premessa indicato;
3. di dare atto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è assolto esclusivamente con la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Paese
4. di dare atto che, fino a quando la variante come sopra adottata non sarà divenuta efficace a norma dei commi 5 e 8 della legge regionale n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, ed ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004, per quanto applicabile.

(*) L'illustrazione del presente argomento, gli interventi che ne sono seguiti e la dichiarazione di voto sono contenuti nel supporto informatico della registrazione della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 46, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ing. Nicola D'Alessi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Manuela Bassani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
